

Legge regionale 22 dicembre 1994, n.106

Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile".

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole "nuove imprese" sono inserite le seguenti: ", come determinate al comma 2 del successivo articolo 2,".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: "e devono avere immobilizzi tecnici materiali ed immateriali non costituiti, prevalentemente, da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda".

3. All'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono soppresse le parole: "a responsabilita' limitata".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo la parola: "beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", le eventuali esclusioni, le limitazioni territoriali di cui al comma 2 del successivo articolo 9,".

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h) i compensi alla Fidi Toscana SPA per l'attivita' svolta nell'attuazione della presente legge".

6. All'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, la rubrica "Cumulo" e' sostituita dalla seguente: "Cumulo e limitazioni territoriali" ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 8 possono essere disposte limitazioni territoriali, anche parziali, per quanto riguarda la tipologia di impresa, per l'accesso ai finanziamenti della presente legge, in relazione all'operativita' sul territorio regionale di incentivazioni aventi finalita' analoghe a quelle della presente legge".

7. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale esercita controlli, anche ispettivi, in

merito all'attuazione della presente legge. Le risultanze dei controlli sulle aziende ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono trasmesse alla Fidi Toscana SPA per gli atti conseguenti. Il rifiuto dei controlli di cui al presente comma comporta la sospensione delle agevolazioni concesse, da parte della Fidi Toscana SPA. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni e' considerata decaduta dalle stesse qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno, originari o successivi, dei requisiti previsti dalla presente legge per la concessione delle agevolazioni, nel qual caso la Fidi Toscana SPA provvede al recupero delle agevolazioni concesse; la Fidi Toscana SPA provvede altresì al recupero qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione".

ARTICOLO 2

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, va interpretato nel senso che i rapporti e le obbligazioni sorte dalle leggi regionali e dalle deliberazioni ivi citate continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista dalle leggi e deliberazioni regionali medesime.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, al posto di "art. 9" leggasi "art. 7".

ARTICOLO 3

(Compensi alla Fidi Toscana SPA)

1. I compensi di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

In diminuzione

Cap. 2160

contributo regionale Fidi Toscana SPA

Costituzione fondo speciale sostegno
interventi previsti dalla LR 14-11-1988, n.

83

L. 320.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 2165

Compensi alla Fidi Toscana SPA per
l'attività svolta nell'attuazione della LR
26-4-1993, n. 27 (art. 8, comma 1, lett.
"h" LR 26-4-1993, n. 27 e successive
modifiche) L. 320.000.000

Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di
bilancio.